



COMMISSIONE GIUDICANTE FEDERALE

DECISIONE N° 13 – 2011/2012

La Commissione Giudicante Federale, riunitasi nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00135 Roma - il giorno 25 gennaio 2012 ha esaminato il deferimento disposto dal Procuratore Federale a carico del tesserato Mario Alejandro Canale per la contestata violazione dell'art. 19.1 e 20.1 del Regolamento di Giustizia; e della Società Rugby Rovigo Delta srl SSD, per la responsabilità oggettiva ai sensi del combinato disposto degli art. 19.6 e 20.3 del Regolamento di Giustizia per quanto contestato sub lettera A) al tesserato Mario Alejandro Canale

omissis

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Mario Alejandro Canale la sanzione dell'interdizione per mesi 3 (tre) a far data dalla pubblicazione della presente decisione;
- per la Società Rugby Rovigo Delta srl SSD la sanzione pecuniaria di € 500,00= (cinquecento/00).

Il Presidente della Commissione Giudicante Federale
F.to Avv. Gianfranco Tobia

PUBBLICATA IN DATA 26 GENNAIO 2012